



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/09/2005

=====

ADDI' 06/09/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

***** OMISSIS

ASSENTI: Brachetti - De Angelis - Di Stefano -
Michelangeli - Valentini.

DELIBERAZIONE 768

Oggetto:

Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale" di cui all'art. 13, Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e del relativo schema di convenzione con la FILAS S.p.a. - Stanziamento su Cap. H41555-



768 - 6 SET. 2005 *lu*

OGGETTO: approvazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale" di cui all'Art. 13, Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e del relativo schema di convenzione con la **MILAS S.p.A. - Stanziamento su Cap. H 41555 -**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali

VISTO il comma 1 dell'art. 7 dello Statuto regionale il quale prevede che la Regione Lazio ispirandosi al principio di solidarietà persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione promuovendo e sostenendo iniziative e le attività di utilità sociale;

VISTI gli artt. 1, comma 4, e 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

VISTA la Legge 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" che favorisce l'inserimento sociale e/o lavorativo delle persone svantaggiate;

VISTA la L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTA la L.R. 17 febbraio 2005, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2005";

PRESO ATTO CHE l'art. 13 della citata legge finanziaria regionale prevede la promozione di interventi per il sostegno e la qualificazione delle imprese sociali all'interno del territorio regionale che debbano contribuire al rafforzamento dell'offerta e della qualità dei servizi sociali rivolti ai disabili, ai minori, agli anziani nonché ad incentivare progetti connessi con l'inserimento sociale o lavorativo delle persone svantaggiate;

ATTESO che per le finalità di cui sopra è stato istituito nell'ambito dell'UPB H41, un apposito capitolo H 41555 denominato "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2005, pari a euro 3.000.000,00 ed una disponibilità pari a euro 2.550.000,00;



768 - 6 SET. 2005 *lm*

PRESO ATTO che il fondo è destinato specificatamente a finanziare quanto previsto dal comma 5 lett. a) e b) e comma 8 dell'Art. 13 della citata Legge finanziaria regionale;

***PRESO ATTO** che secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 13 della citata legge finanziaria regionale il fondo è gestito dalla Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. FILAS tramite apposita convenzione che regola i rapporti tra la Regione e il soggetto gestore del fondo;

RITENUTO di dover attribuire alla FILAS, per gli oneri derivanti dalla gestione del fondo stesso, una somma pari a euro 25.000,00 da prelevarsi sul fondo;

ATTESO CHE il fondo, decurtato della somma prevista per gli oneri di gestione sarà destinato nella misura del 90% a finanziare quanto previsto al comma 5 lett. a) dell'Art. 13, L.R. 9/2005 specificatamente per progetti di investimento e sviluppo per le nuove imprese sociali o per le imprese sociali già esistenti per un importo pari a euro 2.272.500,00 mentre il restante 10% coprirà quanto ulteriormente specificato al comma 5 lett. b) e al comma 8 dell'art. 13 della citata Legge finanziaria regionale, specificatamente per realizzare studi, attività di progettazione e iniziative connesse alle finalità del citato art. 13 per un importo pari a euro 252.000,00;

RITENUTO di dover dare attuazione agli interventi previsti al comma 5 lett. a) del citato art. 13 attraverso procedura di evidenza pubblica;

VISTO l'Allegato 1 contenente i criteri e modalità per accedere al "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale" di cui all'art. 13 della citata Legge finanziaria regionale nonché la definizione della tipologia dei progetti da ritenere ammissibili

RITENUTO CHE per le attività di valutazione relative alla validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti verrà istituito un apposito Nucleo di Valutazione composto da un dirigente della FILAS e da un dirigente e un funzionario regionale designato dalla Direzione regionale ~~Famiglia e Servizi alla persona~~ ^{SOCIALI} e la cui costituzione verrà formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale;

VISTO l'allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Lazio e la FILAS, soggetto gestore del fondo (All. 2)



768 - 6 SET. 2005 *leg*

DELIBERA

- di affidare alla FILAS, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'Art. 13 della legge finanziaria 17 febbraio 2005, n. 9, la gestione del fondo per gli incentivi all'impresa sociale e di attribuire alla FILAS, per gli oneri derivanti dalla gestione del fondo, una somma pari a euro 25.000,00;
- di approvare i criteri e le modalità di accesso al fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale" nonché la definizione della tipologia dei progetti da ritenere ammissibili secondo quanto previsto dal comma 7 lett. a) dell'art. 13 della legge finanziaria regionale 17 febbraio 2005, n. 9, All. 1 parte integrante del presente provvedimento, e di destinare a tale scopo una somma pari a euro 2.272.500,00;
- di destinare la somma pari a euro 252.500,00 per la realizzazione di quanto previsto dal comma 5 lett. b), dell'art. 13 della legge finanziaria 17 febbraio 2005, n. 9, i cui progetti saranno approvati con successivo provvedimento;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, All. 2 parte integrante del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Regione Lazio- Dipartimento ~~Politiche Sociali~~ e la FILAS S.p.A., soggetto gestore del fondo, secondo quanto previsto dal comma 7 lett. b) dell'Art. 13 della legge finanziaria regionale 17 febbraio 2005, n. 9;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento sociale di adottare gli atti conseguenti;
- di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul BURL, sul sito regionale www.regione.lazio.it e sul sito www.filas.it al fine di consentirne la massima divulgazione

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio Cuzzupi

C:\Documents and Settings\mpaolini\Des

C:\Documents and Settings\mpaolini\Des

- 8 SET. 2005



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

“INCENTIVI PER L'IMPRESA SOCIALE”

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9, Art. 13, comma 7 lett. a)

Criteri e modalità per l'accesso al “Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale” -

PREMESSA

La Regione Lazio, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 7 dello Statuto regionale, con legge finanziaria del 17 febbraio 2005 n. 9, Art. 13, ha istituito un fondo regionale destinato a finanziare interventi finalizzati al rafforzamento dell'offerta e della qualità dei servizi sociali rivolti ai disabili, ai minori, agli anziani nonché ad incentivare progetti connessi con l'inserimento sociale o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi dovranno essere realizzati all'interno del territorio della Regione Lazio

1. SOGGETTI AMMISSIBILI

I soggetti destinatari delle incentivi indicati in premessa sono gli organismi non lucrativi di utilità sociale riconosciuti ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997, che esercitano in via stabile e principale un'attività di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.

Le imprese (costituite o in via di costituzione), pena l'esclusione dalle agevolazioni, dovranno avere al momento della stipula del contratto per l'erogazione dei contributi (da sottoscrivere entro e non oltre 120 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissibilità ai contributi), almeno una unità locale (sede operativa) nella Regione Lazio.

Non potranno beneficiare dei contributi:

- le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
- le imprese che, organizzate in forma di società di capitali, nell'ultimo esercizio abbiano registrato perdite eccedenti un terzo del capitale sociale, e non l'abbiano reintegrato.



[Handwritten signatures]

Le imprese già costituite dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti per legge (iscrizione al registro delle imprese, alla Camera di Commercio e ove previsto, agli albi artigiani, obblighi contributivi e fiscali). Le imprese non ancora costituite dovranno farlo entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ammissibilità ai contributi. Le società si intendono costituite con la stipula del relativo atto pubblico, mentre le ditte individuali si intendono costituite con l'apertura della partita IVA e la richiesta di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio.

2. TIPOLOGIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI

Saranno ritenuti ammissibili all'assegnazione dei contributi previsti dal presente Bando unicamente i progetti di investimento e sviluppo per le nuove imprese sociali o per le imprese sociali già esistenti finalizzati a sostenere con servizi domiciliari le persone non autosufficienti, in particolare anziani e disabili gravi; rafforzare i diritti dei minori; favorire l'inclusione degli immigrati; prevenire fenomeni di dipendenza da droga, alcol e sostanze psicotrope; incrementare l'occupazione e favorire l'inserimento sociale e/o lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991.

3. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

Saranno concesse agevolazioni sotto forma di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 60% dell'investimento totale ammesso, secondo quanto indicato nel successivo Art. 4 "Spese ammissibili" e comunque in misura non superiore a € 100.000,00 ai sensi del Regolamento CE 69/2001 della Commissione del 12/01/2001, relativo all'applicazione degli artt 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono concessi a fronte delle spese, **al netto di IVA**, stimate congrue e direttamente collegate al ciclo aziendale, relative all'acquisto di beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale, a condizione che siano nuovi di fabbrica o acquisiti da distributori autorizzati con obbligo di adeguate garanzie, che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità e che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche.



Più in particolare, le tipologie di investimenti ammissibili sono le seguenti:

- Spese per il progetto di fattibilità (studi di fattibilità, servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla redazione del business plan) complessivamente nel limite del 10% del totale del programma di investimenti.
- Registrazione brevetti, realizzazione marchio aziendale, realizzazione sito WEB.
- Impianti ed opere murarie di ristrutturazione, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dei locali alle esigenze produttive e/o per la loro ristrutturazione. Le spese per l'adeguamento funzionale e/o per la ristrutturazione dei locali devono essere collegate ad altri investimenti e, comunque, non possono superare il 60% del totale degli investimenti ammissibili.
- Acquisto di impianti specifici, macchinari e attrezzature, compresi gli arredi.
- Sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robotizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
- Costituzione società (solo per le imprese di nuova costituzione).

Non sono ammissibili a contributo le spese per:

- Acquisto di terreni e fabbricati.
 - Acquisto di beni di rappresentanza e/o ad uso promiscuo (anche personale), quali ad esempio computers portatili, telefoni cellulari, autovetture/ciclomotori/furgoni (questi ultimi sono ammessi solo se direttamente connessi al ciclo produttivo, come ad es. mezzi di trasporto per i servizi sociali).
 - Acquisto di beni e/o servizi resi dal titolare o da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori dell'impresa destinataria o da imprese controllanti/controllate/collegate all'impresa destinataria o da parenti e affini entro il grado secondo.
 - Spese di funzionamento, cioè relative all'attività gestionale.
 - Investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e del consumatore e, tra questi, investimenti specifici volti alla riduzione dell'impatto ambientale, allo smaltimento/riciclaggio dei rifiuti ed alla riduzione dei consumi energetici e/o idrici.
- Spese sostenute in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, ad eccezione di quelle relative a progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo, a prescindere dalla data di pagamento.

L'ultimazione dei progetti di investimento dovrà avvenire entro e non oltre **18 mesi** dalla data pubblicazione della graduatoria di ammissione ai contributi.

Gli investimenti, in caso di acquisto diretto dei beni, si considerano ultimati quando tutti i beni sono stati consegnati, installati e resi funzionanti, oltre che fatturati.



**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA**

la **Regione Lazio** (di seguito denominata "Regione"), C.F. 80143490581, rappresentata da _____;

E

la **FILAS S.p.A.** (di seguito denominata "FILAS"), con sede legale in Roma, Via Alessandro Farnese n. 3, C.F. 01425930581 e P.I. 00995031002, rappresentata da _____;

PREMESSO

- che la Regione, in attuazione dei principi sanciti dall'art. 7 dello Statuto regionale, ha istituito con legge finanziaria regionale 17 febbraio 2005 n. 9, Art. 13, un apposito fondo denominato "Fondo per l'incentivazione dell'impresa sociale"(di seguito denominato Fondo) al fine di promuovere interventi per il sostegno e la qualificazione delle imprese sociali all'interno del territorio regionale;
- che la FILAS, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, agendo istituzionalmente per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione e per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio, è stata individuata dalla Regione anche quale strumento operativo per la progettazione e la gestione delle iniziative nel settore della impresa sociale;
- che il comma 6 dell'art. 13 della citata legge finanziaria regionale stabilisce che la gestione del predetto fondo è affidata alla FILAS e che tale gestione sia regolata da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lazio e la FILAS.

Quanto sopra premesso, volendosi dare esecuzione alle disposizioni contenute nella norma istitutiva del predetto Fondo, le parti, come in epigrafe costituite e rappresentate



[Handwritten signature]

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura con valore di patto contrattuale.

Art. 2 Impegno del contraente

La FILAS, si impegna a gestire il Fondo, pari a Euro 2.550.000,00, per le finalità indicate al comma 5, lett. a) e b) e al comma 8 dell'art. 13 della Legge finanziaria n. 9 del 17.2.2005 e secondo quanto previsto dai successivi artt. 4 e 5 del presente atto

Art. 3 Compensi per la gestione del Fondo

Per gli oneri derivanti dalla gestione del fondo viene attribuito alla FILAS una somma pari a euro 25.000,00. Tali oneri si riferiscono essenzialmente agli adempimenti amministrativo-contabili connessi alle diverse fasi di utilizzo del Fondo.

Il Fondo sarà incrementato dagli interessi e rendimenti maturati sul Fondo stesso. Gli importi andranno determinati al netto delle imposte dirette e indirette, previsto dalla vigente normativa.

Art. 4 Quota del fondo destinata a progetti di sviluppo e investimento

Il fondo sarà destinato, nella misura del 90% della disponibilità prevista per l'esercizio finanziario 2005e fatta salva la somma di cui al precedente punto 3, a quanto specificatamente indicato al comma 5 lett. a) dell'Art. 13 della legge finanziaria regionale 17.2.2005 n. 9 e si darà attuazione agli interventi attraverso procedura di evidenza pubblica. La FILAS risponderà della fase istruttoria, della fase di erogazione, del monitoraggio e controllo progetti e complessivamente dell'utilizzo delle risorse

Art. 5 Quota del fondo destinata a studi e progettazione

La Regione assegna alla FILAS la restante quota del fondo, per quanto specificato al comma 5 lett. b) e comma 8 dell'art. 13 della legge regionale del 17.2.2005, n. 9. Per quanto detto la FILAS redigerà un piano annuale, conforme alle finalità della succitata legge da sottoporre al parere preventivo della Direzione ~~Famiglia e servizi alla persona~~ ^{SOCIALI} e soggetto all'approvazione della Giunta regionale



gp

Art. 6
Trasferimento fondo

Il Fondo istituito nell'ambito dell'UPB H 41 Cap. H 41555 verrà trasferito alla FILAS, per la parte che riguarda il finanziamento dei progetti, dopo l'approvazione della graduatoria da parte della Regione Lazio e per la parte che riguarda studi e progetti dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piano annuale, di cui all'art. 5 del presente atto. *JK*

Art. 7
Durata della convenzione

La presente convenzione, decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di 12 mesi dalla firma della presente convenzione *JK*

Art. 8
Legge applicata e foro competente

La presente Convenzione è regolata dalla Legge Italiana.
Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.

Art. 9
Norme regolatrici della convenzione

La convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato e dalle disposizioni del codice civile.

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti la gestione del fondo non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.

Art. 10
Clausola di manleva

La FILAS dichiara di manlevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi danno a terzi derivante dall'esecuzione del presente contratto

Art. 11
Imposte di registro

Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione sono a carico della Filas.

Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regione a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 634/72 e successive disposizioni.



JK

Art. 12 – Norme transitorie

La Filas presenterà alla Regione un rendiconto delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti a far data dall'inizio delle attività.

Roma li

REGIONE LAZIO

FILAS S.p.A.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]